



PARTE II: La relazione economico – finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

E' opportuno ricordare che la disciplina relativa al fondo risorse decentrate, in correlazione con le norme sul contenimento delle spese di personale, è stata innovata dal D. Lgs. 150/09 e dal D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, e che le principali nuove norme di riferimento sono ora rappresentate:

- dall'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 165/2001, laddove condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- dall'art. 9, comma 2-bis, della legge 122/2010, ove si stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

A tale proposito è necessario rilevare che il comma 456 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 ha modificato il richiamato comma 2-bis dell'art. 9 previa sostituzione delle parole "e sino al 31 dicembre 2013" con le parole "e sino al 31 dicembre 2014" introducendo, al contempo, nella parte finale del testo di tale comma il seguente periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Pertanto, da quanto sopra espresso deriva, conformemente alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 20/2015, deriva che:

- a partire dal 1 gennaio 2015 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010);

La predetta Circolare n. 20/2015 precisa, infine, che "Per le amministrazioni che hanno costituito il fondo per la contrattazione integrativa, l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio";



Il richiamato art. 40 quinquies pone delle precondizioni per l'applicazione degli incrementi facoltativi del fondo, richiedendo che l'ente locale rispetti :

a) i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale (nel caso dell'art. 15, comma 2, il limite percentuale ivi previsto);

b) i parametri di virtuosità previsti dalle vigenti disposizioni e, dunque:

- l'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti inferiore al 50%;
- la riduzione progressiva, anno dopo anno, della spesa assoluta di personale;
- i limiti alle assunzioni previsti dalle norme (art. 1, commi 557 e ss. E comma 562, della legge 296/2006);
- i vincoli di bilancio e, dunque, le previsioni degli stanziamenti;
- il rispetto del patto di stabilità;
- il rispetto di ogni altro strumento di contenimento della spesa, come ad esempio quelli disposti dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 che dispone, in linea di principio:
 - la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Gli incrementi facoltativi sono stati quindi disposti in quanto l'ente rispetta tutti parametri di virtuosità sopra citati, e sono stati applicati nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale.

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 1220 del 05/09/2014 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	679.684,27
Risorse variabili	9.334,07
Residui anni precedenti	0,00
Totale	689.018,34

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004, le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all'art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi:



Descrizione	Importo
Unico Importo consolidato fondo anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/1/04)	479.090,75

In base alla ricostruzione dei fondi dal 2003 ad oggi l'importo è risultato sottostimato per €. 39.855,75. L'Ente ha provveduto a ricostruire il fondo del 2013 e del 2014 con il nuovo importo.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	28.399,20
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	22.902,58
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7	9.161,03
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	21.616,13
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	28.148,90
TOTALE	110.227,84

Si riportano le tabelle di calcolo dei monti salari:

ARTICOLO	CCNL	ANNO	Perce ntuale	Trattamento economico	Salario Accessorio	Incremento
ART. 32 co. 1	22/01/2004	2001	0,62%	3.676.982,00	903.534,00	28.399,20
ART. 32 co. 2	22/01/2004	2001	0,50%	3.676.982,00	903.534,00	22.902,58
ART. 32 co. 7	22/01/2004	2001	0,20%	3.676.982,00	903.534,00	9.161,03
ART. 4 C. 1	09/05/2006	2003	0,50%	3.843.424,00	479.802,00	21.616,13
ART. 8 C. 2	11/04/2008	2005	0,60%	3.983.256,00	708.228,00	28.148,90

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	57.866,89
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	
CCNL 22/01/2004 dich. Cong. N° 14 CCNL 09/05/2006 dich. Cong. N° 4 (recupero PEO)	32.987,75
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	
Altro	